



ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Generali (CGA) /

Assicurazione responsabilità civile professionale per
fornitori di servizi IT

Edizione 06.2011

Sommario

La vostra assicurazione responsabilità civile in sintesi	3	D	Sinistri	13	
A	Introduzione e definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione	6	D1	Prestazioni 13	
A1	Introduzione	6	D2	Franchigia 14	
A2	Definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione	6	D3	Avviso sinistri e obblighi d'informazione 14	
B	Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali	7	D4	Trattamento del danno 14	
B1	Rischio assicurato	7	D5	Buona fede contrattuale 14	
B2	Responsabilità civile assicurata	7	D6	Regresso contro gli assicurati 14	
B3	Validità temporale	8	E	Disposizioni varie	15
B4	Validità territoriale	9	E1	Inizio e scadenza del contratto	15
B5	Esclusioni generali	9	E2	Aggravamento e diminuzione del rischio	15
C	Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari	10	E3	Nuovi rischi	15
C1	Inquinamento dell'ambiente	10	E4	Nuove imprese	15
C2	Ritiro di prodotti – Spese d'avviso	11	E5	Eliminazione di un pericolo	15
C3	Responsabilità civile privata durante i viaggi di lavoro	11	E6	Obblighi	16
C4	Operazioni di carico e scarico di veicoli	11	E7	Violazione degli obblighi contrattuali e dell'obbligo d'avviso	16
C5	Rischi accessori inerenti all'attività aziendale	11	E8	Premio	16
C6	Immobili	12	E9	Cessione di diritti	16
C7	Responsabilità civile in qualità di committente di opere	12	E10	Diritto di regresso	16
C8	Uffici e locali di vendita presi in locazione	12	E11	Foro competente	16
C9	Perdita di chiavi in consegna	13	E12	Diritto applicabile	16
			E13	Prescrizione	16

Per facilitare la lettura è stata usata solo la forma maschile, la quale tuttavia sottintende anche quella femminile.

La vostra assicurazione responsabilità civile in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

La base per questa assicurazione di responsabilità civile è costituita dalle presenti Condizioni Generali (CGA), nonché dalle Condizioni Particolari (CPA) integrate nell'offerta e nella polizza.

Chi è l'assicuratore?	AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (in seguito "AXA"), società anonima con sede a Winterthur affiliata del Gruppo AXA.
Quale rischio e quale responsabilità civile sono assicurati?	<p>Il rischio e la responsabilità civile assicurati sono indicati nell'offerta e nella polizza. La copertura assicurativa comprende la responsabilità legale derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none">– rischio esercizio/professione: rischi in rapporto con azioni od omissioni degli assicurati e con lo svolgimento dell'attività aziendale, sia negli stabilimenti o nella sede dell'impresa assicurata che al di fuori della stessa;– rischio prodotti: rischi in rapporto con la fabbricazione, la fornitura e il commercio di prodotti;– rischio impianti: rischi in rapporto con la proprietà e il possesso di terreni, fabbricati o impianti;– rischio ambientale: rischi per l'ambiente in rapporto con l'esercizio di impianti, con la fabbricazione di prodotti e con lo svolgimento delle attività aziendali e professionali.
Quali pretese sono coperte dall'assicurazione?	<p>AXA presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti degli assicurati (B2.1 CGA).</p> <p>L'assicurazione copre anche le pretese di regresso e di compensazione di terzi, a condizione tuttavia che dette pretese vengano avanzate nei confronti dello stipulante e dei suoi rappresentanti.</p>
Quali danni sono assicurati?	L'assicurazione copre i danni patrimoniali, corporali e materiali (A2.10, A2.3 e A2.4 CGA).
Quali persone sono assicurate?	Sono assicurati lo stipulante e tutte le persone aventi i suoi stessi diritti e obblighi (come soci o membri attivi) nella loro qualità indicata nell'offerta e nella polizza. Sono inoltre assicurati i rappresentanti dello stipulante e le persone incaricate della direzione e della sorveglianza dell'impresa, nonché i dipendenti e gli ausiliari (A2.11 CGA).
Quali prestazioni sono assicurate?	<p>AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale (D1.1.1 CGA). Nel caso di sinistri coperti dall'assicurazione, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica secondo D1.1.2 CGA).</p> <p>Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e al massimale speciale che figurano nella proposta e nella polizza.</p>
Che cosa è escluso dall'assicurazione?	<p>La copertura assicurativa prevede alcune delimitazioni (B5 CGA). Qui di seguito sono elencate le principali esclusioni. L'assicurazione non copre le pretese:</p> <ul style="list-style-type: none">– per danni subiti dallo stipulante (danni propri);– in rapporto con il rischio d'impresa;– fondate su una responsabilità che eccede le prescrizioni legali o derivanti dall'inadempimento di un obbligo legale di assicurazione;– per danni causati come locatario, se per detti danni non sussiste la copertura di cui alla sezione C delle CGA;– in rapporto con la fornitura di servizi nei seguenti ambiti: medicina umana, ingegneria genetica, farmacia, servizio e sicurezza dei voli (incl. voli spaziali), impianti nucleari, militare e tecnologia delle armi, nella misura in cui la copertura assicurativa a tale effetto non opera ai sensi della disposizione B5 delle CGA;– per danni derivanti dalla fornitura di servizi finanziari, transazioni finanziarie e operazioni di pagamento, nella misura in cui la copertura assicurativa a tale effetto non opera ai sensi della disposizione B5 delle CGA. <p>L'elenco non è esaustivo; sono applicabili le condizioni d'assicurazione specificate nell'offerta e nella polizza. Singole esclusioni possono essere soppresse mediante inclusione nell'assicurazione di adeguate coperture addizionali. Informazioni più dettagliate figurano nell'offerta e nella polizza.</p>

Cosa bisogna sapere in merito alla somma assicurata e ai massimali speciali?	La somma assicurata e i massimali speciali indicati nell'offerta e nella polizza valgono come garanzia unica per anno di assicurazione (D1.2 CGA).
Cosa bisogna sapere in merito alla franchigia?	Per ogni sinistro l'assicurato è tenuto ad assumersi la franchigia che è indicata nell'offerta e nella polizza.
Dove e quando è valida l'assicurazione?	L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo durante il periodo di validità del contratto (B3 e B4 CGA), salvo le limitazioni previste per USA/Canada (B5.25 CGA).
Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa ossia il contratto?	La data di decorrenza e quella di scadenza della copertura assicurativa, ossia del contratto, sono indicate nell'offerta e nella polizza.
Cosa succede alla scadenza del contratto?	Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non lo disdica entro i termini previsti (E1.1.3 CGA).
Qual è la base per il calcolo dei premi?	Il modo di calcolare i premi è definito nell'offerta e nella polizza.
Cosa bisogna sapere in merito al premio, al pagamento e al conteggio del premio?	L'ammontare del premio è indicato nell'offerta e nella polizza ed è esigibile il primo giorno di ogni anno di assicurazione. È inoltre stabilito se il premio è da considerarsi come premio forfettario oppure se alla fine di ogni anno di assicurazione viene effettuato un conteggio sulla base dei dati che dovranno essere forniti (E8 CGA).
Quali ulteriori obblighi ha lo stipulante?	<p>Lo stipulante ha in particolare l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – notificare immediatamente e per iscritto qualsiasi cambiamento (aggravamento) di un fatto rilevante per l'apprezzamento dell'entità del rischio (E2 CGA); – eliminare a sue spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro (E5 CGA); – dare avviso immediato qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (D3 CGA); – sostenere AXA nel trattamento del danno (D4.2 CGA); – astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, dal riconoscere pretese di qualsiasi genere, concludere transazioni, effettuare pagamenti a titolo di risarcimento nonché cedere i diritti derivanti dall'assicurazione (D5 e E9 CGA); – notificare nuove società, affiliate e di partecipazione, fino alla fine dell'anno di assicurazione in corso (E4.2 CGA); – provvedere affinché la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, ecc. di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità (C1.3.1 CGA). <p>Eventuali obblighi particolari figurano nelle condizioni contrattuali individuali riportate nell'offerta e nella polizza.</p>
Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?	<p>Per la stipulazione e l'esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati nelle banche dati clienti elettroniche; – dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull'andamento dei sinistri, ecc.) archiviati nei dossier delle polizze; – dati del contratto (durata, prestazioni e rischi e assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi; – dati sui pagamenti (data di riscossione dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso; – eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri. <p>Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.</p>

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori interessati, alle autorità, ai legali e ai periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

Le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein, allo scopo di snellire il proprio lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi), si garantiscono reciprocamente la visione dei dati di base dei clienti (per identificare il cliente), dei dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi ai sinistri) e delle elaborazioni di profili dei clienti.

Importante!

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza, nelle Condizioni Generali (CGA) e nelle Condizioni Particolari (CPA) pattuite individualmente.

A Introduzione e definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione

A1

Introduzione

Con la presente assicurazione di responsabilità civile AXA presta la copertura assicurativa per l'attività aziendale e professionale di persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti e istituti di diritto pubblico, secondo quanto specificato nell'offerta e nella polizza.

A2

Definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione

Significato dei termini utilizzati nella polizza e nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione:

1 Fornitura di servizi finanziari e transazioni finanziarie

I servizi finanziari comprendono la raccolta, la detenzione e il prestito di mezzi finanziari. Si tratta di servizi che implicano l'esistenza di un rapporto con banche, istituti di credito, società di partecipazioni, fondi fiduciari o di altro tipo e simili istituti finanziari, compagnie di assicurazioni e di riassicurazioni, casse pensioni, organizzazioni di carte di credito, ecc.

Per transazioni finanziarie si intendono, conformemente al linguaggio bancario e borsistico, le operazioni monetarie e su titoli o altre operazioni sul mercato finanziario effettuate a fini commerciali.

2 Utilizzo a scopo commerciale

Si considerano utilizzati a scopo commerciale i servizi e i software che sono in rapporto con l'automazione di attività amministrative.

3 Danni corporali

Morte, ferimento o altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano.

4 Danni materiali

Distruzione, danneggiamento o perdita di cose, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano al danneggiato.

L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono parificati ai danni materiali.

Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

5 Spese per la prevenzione dei danni

Oneri derivanti dall'adozione di misure per la prevenzione dei danni, cioè misure opportunamente e immediatamente prese al fine di scongiurare la minaccia di un danno assicurato il cui verificarsi è imminente.

6 Danni in serie

La totalità delle misure di prevenzione e dei danni coperti dall'assicurazione, riguardanti pratiche diverse dovuti alla stessa causa, nonché le conseguenze di più atti od omissioni riguardanti la stessa pratica, sono considerati come formanti un unico e medesimo sini-

stro (danni in serie), indipendentemente dal numero di danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.

Ai sensi della presente disposizione si considerano dovuti alla stessa causa tutti i danni riconducibili agli stessi o ad analoghi errori o violazioni di obblighi di diligenza.

Si tratta della stessa pratica quando sussistono diversi fatti fra di essi collegati i quali, secondo il loro legame oggettivo, possono essere considerati solo nel loro insieme e quindi come un'unità.

7 Utilizzo a scopo tecnico

Si considerano utilizzati a scopo tecnico i servizi e i software che sono in rapporto con il funzionamento di impianti tecnici, macchinari, robotica industriale e parti di essi (p. es. dispositivi di comando, regolazione, misurazione, controllo, sorveglianza) o che servono alla loro costruzione.

8 Inquinamento dell'ambiente

Perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno da inquinamento.

9 USA/Canada

Tutti gli stati confederati, i territori federali e le province degli Stati Uniti d'America e del Canada, nonché tutti gli altri territori che sottostanno alla sovranità e alla giurisdizione di questi paesi.

10 Danni patrimoniali

Danni pecuniari che non sono conseguenti né a danno corporale né a danno materiale.

Sono considerati danni patrimoniali anche i danni e i difetti del software o dei dati elaborati mediante computer, come pure i relativi danni consequenziali, a condizione che, in questo caso, non si tratti di danni corporali ai sensi della precedente disposizione A2.3.

11 Assicurati

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone indicate qui di seguito, derivante dallo svolgimento della loro attività professionale per conto dell'impresa assicurata:

11.1 dello stipulante e

11.2 dei suoi rappresentanti e delle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa;

11.3 dei suoi dipendenti e degli ausiliari durante l'esplicazione della loro attività per conto dell'impresa assicurata;

11.4 del proprietario del terreno, se lo stipulante è soltanto proprietario del fabbricato ma non del terreno (diritto di superficie);

11.5 di altre eventuali imprese incluse nella polizza (compresa la cerchia di persone di cui alle disposizioni A2.11.2 – A2.11.4).

12 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio che va dalla data di esigibilità del premio annuo fino alla data di scadenza che precede quella di esigibilità del prossimo premio. Ai fini della determinazione di detto periodo, non si tiene conto di eventuali pagamenti rateali pattuiti.

13 Stipulante

Persona fisica o giuridica, società di persone, ente o istituto di diritto pubblico che risulta nella polizza come "Stipulante".

Se lo stipulante è una società di persone oppure una comunione di proprietari (p.es. comunione ereditaria), i soci o i membri della comunione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante.

B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1

Rischio assicurato

1 L'assicurazione copre la responsabilità civile degli assicurati derivante dall'esercizio di un'azienda del settore della tecnologia dell'informazione. L'assicurazione comprende tra l'altro le seguenti attività tipiche:

- analisi, consulenza, istruzione, partecipazione a progetti e loro direzione, verifiche, perizie;
- consulenza commerciale in relazione a prestazioni di servizi IT;
- pianificazione, sviluppo, produzione, adeguamento, modifica, implementazione, installazione, integrazione, configurazione, vendita di licenze, cura e/o manutenzione di software e/o di sistemi di software;
- vendita, commercio, cessione di software non di produzione propria;
- content-, host-, Internet-service-, access-providing;
- webdesign, cura e amministrazione;
- servizio per il dominio, amministrazione nomi dominio;
- pianificazione, sviluppo, fabbricazione, adeguamento, modifica, implementazione, installazione, integrazione, configurazione e manutenzione di sistemi di rete;
- rilevamento, registrazione, elaborazione e/o altro utilizzo di dati e/o informazioni per conto di terzi ;
- esercizio, cessione e manutenzione di un sistema di elaborazione di dati (centro di calcolo e di dati) e application service providing;
- servizi di telecomunicazione;
- installazione, implementazione, manutenzione, modifica di hardware e di componenti di hardware non di propria produzione;
- vendita, commercio, cessione di hardware e di componenti di hardware non di propria produzione. La copertura assicurativa è prestata nei limiti delle disposizioni A 2.3 e 2.4.

Questa enumerazione non è esaustiva.

2 L'assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti dello stipulante per danni

- cagionati da aziende e artigiani indipendenti di cui si serve lo stipulante (come i subappaltatori);
- cagionati in qualità di imprenditore generale.

L'assicurazione **non copre** però la responsabilità civile di dette aziende e artigiani.

3 L'assicurazione si riferisce a tutte le sedi dell'impresa (stabilimenti, filiali, magazzini, ecc.) ubicate in Svizzera e nel Liechtenstein.

L'assicurazione **non copre** altre sedi dell'impresa assicurata situate al di fuori di questi due paesi.

B2

Responsabilità civile assicurata

1 AXA presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti delle persone assicurate per avere causato danni corporali, materiali e patrimoniali.

L'assicurazione **non copre** però le pretese di regresso e di compensazione di terzi, avanzate nei confronti di dipendenti e ausiliari di cui alla disposizione A2.11.3, per prestazioni che questi hanno accordato al danneggiato.

2 L'assicurazione copre le pretese per danni corporali, materiali e patrimoniali subiti da terzi in seguito all'esecuzione di contratti (danni consequenziali). Questo vale anche quando vengono fornite prestazioni parziali che per il cliente sono ritenute funzionanti, utili e collaudate. I danni consequenziali riconducibili al commercio di hardware si intendono limitati ai soli danni corporali e materiali.

L'assicurazione **non copre** le pretese riguardanti l'esecuzione di contratti. Sono anche escluse dall'assicurazione le pretese di risarcimento avanzate per inadempimento e/o esecuzione non conforme di questi contratti. L'assicurazione non copre nemmeno le spese relative alla constatazione e alla riparazione di danni e difetti nonché di danni e difetti a cose fabbricate o fornite dall'assicurato o per lavori da questi eseguiti (rischio d'impresa o di adempimento). La copertura assicurativa non opera neanche per le pretese extracontrattuali che, per la stessa fattispecie, vengono avanzate nei confronti dell'assicurato unitamente o in luogo delle pretese contrattuali coperte dall'assicurazione.

L'assicurazione **non copre** neanche le pretese in rapporto con pene convenzionali derivanti dal supera-

mento dei preventivi consegnati dagli assicurati nonché dal mancato rispetto di termini e dai ritardi.

- 3 L'assicurazione copre le pretese per danni a cose che un assicurato ha ricevuto in lavorazione, purché la causa del danno risieda nella custodia delle cose stesse.

L'assicurazione **non copre** le pretese per danni a cose che l'assicurato ha ricevuto in uso o che ha preso in affitto, in leasing o in locazione.

- 4 L'assicurazione copre le pretese per danni dovuti alla cancellazione di dati o al danneggiamento dell'ordine dei dati, causati anche prima della conclusione o dell'esecuzione contrattuale dei lavori o delle prestazioni. Se la ricostituzione dei dati perduti in seguito ad un evento assicurato viene effettuata dagli assicurati stessi, l'assicurazione copre unicamente le spese in base al prezzo di costo.

Questa copertura viene tuttavia accordata solo a condizione che i dati perduti non siano stati originariamente introdotti, programmati o modificati dagli assicurati stessi.

- 5 L'assicurazione copre le pretese per i danni causati da interruzioni della funzionalità di un servizio messo a disposizione dall'assicurato qualora la durata ininterrotta del guasto sia superiore a 24 ore.

L'assicurazione **non copre** le interruzioni di durata inferiore a 24 ore.

- 6 L'assicurazione copre le pretese per danni causati o concausati dalla trasmissione di malware (come virus, cavalli di Troia, ecc.) e dall'accesso non autorizzato a dati o sistemi da parte di terzi.

La copertura assicurativa è prestata a condizione che lo stipulante provi di avere adottato sistemi di protezione specifici e aggiornati (p.es. programmi antivirus, firewall) per evitare danni di questo genere.

- 7 L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla fornitura di servizi utilizzati a scopo puramente tecnico - sotto riserva della disposizione B5.17 - e in modo particolare in relazione a:

- computer-aided-design (CAD), computer-aided-engineering (CAE), computer-aided-manufacturing (CAM) e/o computer-integrated-manufacturing (CIM);
- controllo di processi/automazione (robotica, CNC, automazione magazzino, ecc.).

Le prestazioni di AXA per i danni corporali, materiali e patrimoniali sono limitate all'importo indicato nella polizza, il quale viene erogato nei limiti della somma assicurata (massimale speciale).

Dalla presente assicurazione non verrà corrisposta alcuna prestazione se per lo stesso rischio è in corso un'altra copertura assicurativa in virtù di un altro contratto.

- 8 Soltanto nel caso di atti commessi negligenza od omissione, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante da:

- lesioni dell'onore e della personalità;
- violazione delle norme sulla protezione dei dati;
- violazione dei diritti d'autore, dei marchi e di altri diritti commerciali di protezione dei marchi;
- concorrenza sleale.

B3

Validità temporale

- 1 L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di un assicurato durante il periodo di validità della polizza (durata del presente contratto e di eventuali altri contratti stipulati presso AXA, sostituiti dalla presente polizza, nonché di un'eventuale assicurazione assunta da AXA per i rischi precedenti e/o per i rischi postumi di cui alle disposizioni B3.6 e B3.7).

- 2 Ai fini della determinazione del momento in cui è stata avanzata una richiesta di risarcimento, si considera quello in cui l'assicurato viene per la prima volta a conoscenza di circostanze che lasciano intuire che, molto probabilmente, nei suoi confronti o nei confronti di un altro assicurato sarà avanzata una richiesta di questo genere.

Ai fini della notifica dei fatti sono necessari:

- una descrizione dei fatti che lasciano intuire una richiesta di risarcimento;
- indicazioni sul tipo e sull'ammontare del danno possibile;
- ora, luogo, tipo e constatazione della violazione degli obblighi;
- dati delle persone assicurate coinvolte e dei potenziali richiedenti.

- 3 Tutte le pretese relative ad un sinistro in serie si considerano avanzate nel momento in cui è stata formulata per la prima volta una richiesta conformemente alla disposizione B3.2.

- 4 Quale momento dell'insorgere della necessità delle spese per la prevenzione dei danni si considera quello in cui viene per la prima volta constatata l'imminenza di un danno.

- 5 In caso di modifica delle condizioni d'assicurazione, la copertura assicurativa comprende, secondo le nuove convenzioni, anche le pretese per danni cagionati prima del momento della modifica a condizione che l'assicurato, prima dell'operatività della medesima, non fosse e, tenuto conto delle circostanze, non potesse neppure essere a conoscenza degli atti o delle omissioni che motivano la sua responsabilità.

6 Assicurazione dei rischi precedenti

- 6.1 Le pretese per danni conseguenti ad atti od omissioni, commessi anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto, sono coperte solo se anteriormente alla prima stipulazione la persona assicurata non era e, tenuto conto delle circostanze, non poteva neppure essere a conoscenza degli atti o delle omissioni che motivano la sua responsabilità.

- 6.2 La copertura dei rischi precedenti non è operante in presenza di un'assicurazione precedente che è tenuta a versare le prestazioni per lo stesso danno o per lo stesso sinistro in serie.

7 Assicurazione dei rischi postumi

7.1 In caso di risoluzione del contratto in seguito a cessazione dell'attività aziendale (eccetto nel caso di fallimento), o in caso di decesso dello stipulante, l'assicurazione copre anche i danni che si verificano dopo la cessazione del contratto ma prima della scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge. Le pretese avanzate durante il periodo di validità della presente assicurazione dei rischi postumi si intendono avanzate alla data della cessazione del contratto. Se la prima pretesa in rapporto con un danno in serie viene avanzata durante la validità dell'assicurazione dei rischi postumi, anche tale pretesa si intende avanzata alla data della cessazione del contratto. Le altre pretese in rapporto con lo stesso sinistro in serie sono coperte dall'assicurazione per una durata massima di 60 mesi a contare dalla cessazione del contratto. L'assicurazione **non copre** le pretese per i danni cagionati dopo la data di cessazione del contratto.

7.2 Se degli assicurati escono dalla cerchia delle persone assicurate, la copertura assicurativa sarà operante, al massimo fino alla cessazione del contratto, per gli atti e le omissioni che motivano la loro responsabilità e sono stati da essi commessi prima della loro uscita. Inoltre, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi della disposizione B3.7.1, la copertura assicurativa sarà operante durante il periodo di validità della relativa assicurazione dei rischi postumi. La presente disposizione si applica per analogia in caso di esclusione di aziende o parti di aziende oppure in caso di abbandono di determinate attività incluse nell'assicurazione.

B4

Validità territoriale

L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo. Per i danni verificatisi in USA/Canada si applicano le esclusioni di cui alla disposizione B5.25.

B5

Esclusioni generali

L'assicurazione non copre le pretese:

- 1 per danni
 - che riguardano la persona dello stipulante o le cose che gli appartengono (danni propri);
 - subiti da persone che convivono con l'assicurato civilmente responsabile;
- 2 per danni cagionati in occasione o durante il compimento di un crimine o di un delitto come pure in seguito a contravvenzione di prescrizioni legali e amministrative, commessa con dolo o dolo eventuale. A tale proposito è irrilevante il fatto che le pretese vengano avanzate:
 - nei confronti di assicurati quali autori del danno (sono considerati tali anche coautori, complici e istigatori);
 - nei confronti degli assicurati che devono rispondere degli atti o delle omissioni dell'autore del reato (p.es. partner, contitolari, dirigenti, membri della direzione o del consiglio direttivo);

3 per danni cagionati dall'assicurato con dolo o dolo eventuale;

4 fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali;

5 che superano il valore di compensazione di un danno pecuniario, in particolare i risarcimenti a carattere punitivo o aventi finalità penali accessorie (p. es. punitive and exemplary damages);

6 per danni per la cui copertura doveva essere stipulata un'altra assicurazione in virtù di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale;

7 per danni a cose verificatisi in seguito all'esplicazione o all'omissione di un'attività su di esse o con esse (p. es.: lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Se un'attività viene esplicita solo su determinate parti o settori di una cosa, l'esclusione vale unicamente per i danni alle parti o settori della stessa che sono oggetto dell'attività e a quelle vicine che si trovano direttamente nell'ambito di detta attività;

8 per danni a cose ricevute in uso o prese in affitto, in leasing o in locazione;

9 per danni a cose appartenenti a terzi, causati da un assicurato che è stato messo a disposizione del terzo da parte dello stipulante (locazione di personale o di servizi);

10 per danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile da parte dello stipulante, dei suoi rappresentanti o delle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa, o il cui verificarsi era stato implicitamente accettato allo scopo di ridurre le spese o accelerare i lavori;

11 per danni riconducibili a componenti, a lavori o ad altri tipi di prestazioni il cui uso o effetto, in vista dell'utilizzo concreto cui sono destinati, non corrispondono allo stato delle conoscenze tecniche, o le pretese in rapporto con la violazione di regole riconosciute dal software engineering (p.es. direttive o standard delle associazioni del settore). È determinante il momento in cui è stato commesso l'atto o l'omissione che ha determinato il danno;

12 in rapporto con l'azione di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti o di campi elettromagnetici (CEM);

13 in rapporto con danni nucleari, così come definiti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, e le spese ad essi connesse;

14 per danni connessi all'amianto;

15 in rapporto con guerre, terrorismo e guerre civili;

16 e/o le spese per il ritiro dal mercato o per la riconsegna di prodotti o cose difettosi, nonché per i relativi preparativi ritenuti necessari, nonché gli oneri per altre misure alternative al ritiro dal mercato o alla riconsegna. È fatta salva la disposizione C2;

17 per danni connessi ai seguenti ambiti: medicina umana, ingegneria genetica, farmacia, servizio e sicurezza dei voli (incl. voli spaziali), impianti nucleari, militare e

tecnologia delle armi in rapporto con produzione, introduzione, cessioni, vendita di licenze, installazione, messa a disposizione, manutenzione, modifica di software/hardware e/o di servizi per utilizzo a scopo tecnico.

L'assicurazione comprende i servizi per l'utilizzo a scopo prettamente commerciale. Ove non si possa stabilire con esattezza se si tratta di servizi a scopo prettamente commerciale o tecnico, prevale la supposizione che si tratti di utilizzo a scopo tecnico;

18 per danni patrimoniali cagionati dall'assicurato alla società di persone o alla persona fisica o giuridica di cui è dipendente o organo;

19 per danni derivanti dalla fornitura di servizi finanziari, dalle transazioni finanziarie e dalle operazioni di pagamento.

L'assicurazione copre i danni diretti subiti dal partner contrattuale dello stipulante, qualora si tratti di spese sostenute per la ricostituzione dei dati perduti e/o per l'adozione di soluzioni sostitutive temporanee da parte dello stesso partner contrattuale. Altri tipi di danni, in modo particolare i danni consequenziali (indiretti), **non sono assicurati**;

20 per danni patrimoniali derivanti da attività dirigenziale (p.es. direttore, organo di fatto, amministratore, manager ad interim) in aziende, istituzioni di previdenza per il personale e fondazioni;

21 per danni patrimoniali subiti dalla persona assicurata in rapporto con il contratto di lavoro;

22 per danni patrimoniali subiti da società o comunità di persone o da persone giuridiche che partecipano finanziariamente all'azienda dello stipulante, nonché le pretese avanzate da società o comunità di persone o da persone giuridiche, sulle quali l'assicurato e/o il suo coniuge, o partner registrato, hanno un'influenza dominante o alle quali partecipano finanziariamente.

La presente disposizione trova applicazione soltanto se la partecipazione finanziaria eccede il 25%;

23 derivanti dalla responsabilità come detentore e/o dall'uso di veicoli a motore, aeromobili e natanti;

24 per oneri sostenuti dall'assicurato per prevenire i danni (prevenzione dei danni). È fatta salva la disposizione C1.4;

25 per danni verificatisi in USA/Canada in rapporto con

25.1 lavori di montaggio, costruzione e manutenzione nonché pianificazione, sorveglianza o direzione di dette attività nei precitati paesi;

25.2 servizi o lavori in detti paesi;

25.3 inquinamento dell'ambiente;

25.4 i seguenti prodotti:

- impianti o parti di impianti per parchi di divertimento e loro componenti;
- piombo e prodotti che contengono piombo.

C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1 Inquinamento dell'ambiente

Per le pretese per danni derivanti da inquinamento valgono le seguenti disposizioni:

1 L'assicurazione copre le pretese per i danni corporali e materiali determinati da inquinamento dell'ambiente,

1.1 a condizione che esso sia riconducibile ad un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richieda pure provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme per la popolazione, l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni;

1.2 causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali i carburanti e i combustibili allo stato liquido, gli acidi, i prodotti basici e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scolo o altri rifiuti industriali), qualora detta fuoriuscita sia conseguente al deterioramento per ruggine o perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno e richieda misure immediate ai sensi del capoverso precedente.

La presente copertura assicurativa è operante soltanto se lo stipulante dimostra che l'impianto di cui si tratta è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso

secondo le regolamentazioni e le prescrizioni in materia.

2 A complemento della disposizione B5 la copertura **assicurativa non** è operante:

2.1 qualora più eventi simili, che producono il medesimo effetto (per es.: infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio; ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano i provvedimenti di cui sopra che, però, non sarebbero necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente;

2.2 per il ripristino di specie e di habitat protetti;

2.3 per i danni determinati dal perturbamento dello stato dell'aria o delle acque, dei terreni, della flora o della fauna che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile;

2.4 per le pretese che sono in rapporto con aree di deposito di rifiuti e aree con suolo e acque contaminati (siti contaminati) esistenti alla conclusione del contratto

- su terreni che sono di proprietà o in possesso dell'assicurato;
- su terreni appartenenti a terzi, causati (anche) dall'assicurato;

2.5 per le pretese che siano in rapporto con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di immondizie, o rifiuti in genere, di acque di scolo o materiale di riciclaggio.

La presente esclusione non vale per gli impianti appartenenti all'impresa e destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di immondizie, o rifiuti in genere, nonché alla depurazione o alla decantazione di acque di scolo.

3 L'assicurato è tenuto a provvedere affinché:

3.1 la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la depurazione e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità;

3.2 gli impianti per lo svolgimento di dette attività – compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme – vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni tecniche, di legge e dell'autorità;

3.3 le disposizioni emanate dall'autorità in merito a risanamenti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti.

4 Prevenzione dei danni

4.1 Se, a causa di un evento repentino e imprevedibile di cui alla disposizione C1.1.1 o di una fattispecie prevista dalla disposizione C1.1.2, il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato è imminente, l'assicurazione copre anche le spese che sono a carico dell'assicurato derivanti dalle misure ordinate dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni e delle acque di terzi.

4.2 A complemento della disposizione B5 l'assicurazione **non copre**:

4.2.1 le misure di prevenzione che consistono in un'attività necessaria al corretto adempimento del contratto, per esempio la riparazione di danni o difetti a cose fabbricate o fornite o a lavori effettuati;

4.2.2 le spese per l'eliminazione di un pericolo, ai sensi della disposizione E5;

4.2.3 le spese per la localizzazione di perdite, per l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, e le spese per le relative riparazioni o trasformazioni (per es. spese di risanamento);

4.2.4 le spese di prevenzione per le misure prese a causa di caduta di neve o formazione di ghiaccio.

C2

Ritiro di prodotti – Spese d'avviso

1 In deroga alla disposizione B5.16 l'assicurazione copre le spese d'avviso sostenute dallo stipulante, che sono a suo carico, in rapporto con il ritiro di:

- prodotti fabbricati, forniti o lavorati dall'assicurato (prodotti parziali o finali) che siano già in possesso di terzi oppure
- prodotti di terzi che contengono prodotti parziali difettosi forniti dallo stipulante.

Si considerano spese d'avviso esclusivamente quelle sostenute

- per avvisare i destinatari del prodotto, per esempio tramite lettera, e-mail, telefono, SMS o fax;
- per informare i destinatari del prodotto attraverso i media (p. es. stampa, radio o televisione).

2 La copertura assicurativa è prestata a condizione che il ritiro:

- sia necessario e adeguato in seguito a constatazione di difetti nei prodotti, o in seguito a supposizione di tali difetti sulla base di fatti oggettivi, al fine di evitare dei danni coperti dall'assicurazione, oppure
- venga ordinato dall'autorità al fine di evitare detti danni.

3 Le prestazioni di AXA vengono corrisposte nei limiti della somma stipulata per i danni corporali e materiali. Per ogni evento inerente al ritiro di prodotti l'assicurato sopporta la franchigia stabilita per i danni materiali.

C3

Responsabilità civile privata durante i viaggi di lavoro

1 Per i danni corporali e materiali cagionati durante i viaggi e i soggiorni per motivi di lavoro, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'assicurato in qualità di privato, derivante dai suoi atti nella vita quotidiana, purché non sussista nessun'altra copertura assicurativa contro i rischi della responsabilità civile.

2 In deroga alla disposizione B5.8 l'assicurazione copre anche le pretese per danni a locali usati dall'assicurato, come camere d'albergo e appartamenti.

C4

Operazioni di carico e scarico di veicoli

1 L'assicurazione copre anche le pretese per danni cagionati a veicoli terrestri e natanti (compresi i semirimorchi e le sovrastrutture) e ad aeromobili, verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di colli. Sono considerate colli le cose che vengono caricate o scaricate singolarmente, ad esempio macchine, apparecchi, elementi per costruzioni (come porte, finestre, travi, ecc.); palette e recipienti di ogni genere (come casse, gabbie, container, botti, taniche, ecc.).

2 L'assicurazione **non copre** però le pretese per danni cagionati a veicoli terrestri, natanti e aeromobili che l'assicurato abbia preso in prestito, in locazione o in leasing.

C5

Rischi accessori inerenti all'attività aziendale

L'assicurazione copre la responsabilità civile per danni corporali e materiali dovuti a rischi accessori come:

- partecipazione a fiere ed esposizioni, svolgimento di manifestazioni aziendali, attività sportive e del tempo libero;

- imprese ausiliarie (p. es. officine per la manutenzione di macchinari e veicoli che servono per lo svolgimento dell'attività aziendale);
- mense, corpo aziendale dei vigili del fuoco, associazioni aziendali.

C6

Immobili

- 1 L'assicurazione copre la responsabilità civile per danni corporali e materiali riconducibili a terreni, fabbricati, locali e impianti, a prescindere dal fatto che servano o meno ai fini dell'attività dell'impresa assicurata.
- 2 **Comproprietà (incl. proprietà per piani)**
Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C6.1 sono in comproprietà o proprietà per piani, vale inoltre quanto segue:
 - 2.1 L'assicurazione copre le pretese per danni la cui causa è riconducibile a parti di fabbricato (compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte) e ai terreni che sono oggetto del diritto esclusivo dello stipulante.
 - 2.2 Per quanto concerne le pretese:
 - della comunione dei proprietari per danni a parti di fabbricato (compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte) e a terreni d'uso comune, l'assicurazione **non copre** la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà dello stipulante;
 - di un altro condomino per i danni la cui causa sia riconducibile alle parti di fabbricato (compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte) e ai terreni d'uso comune, l'assicurazione **non copre** la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà degli altri condomini.

3 Proprietà comune

- 3.1 Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C6.1 sono in proprietà comune, l'assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti dello stipulante nella sua qualità di proprietario.
- 3.2 L'assicurazione **non copre** però le pretese per danni subiti dagli altri proprietari.
- 4 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che (relativamente alle somme assicurate o alle condizioni) eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione per il danno di cui si tratta (p. es. assicurazione RC del proprietario di immobili stipulata dalla comunione dei proprietari) e per il quale quest'ultima, in linea di principio, è tenuta ad assumersi le relative prestazioni (copertura della differenza).

C7

Responsabilità civile in qualità di committente di opere

In caso di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di opere che servono in tutto o in parte ai fini dell'attività dell'impresa assicurata, vale quanto segue:

- 1 L'assicurazione copre le pretese per danni corporali e materiali dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione, avanzate nei confronti dello stipulante in qualità di committente di detti lavori (committente di opere) o contro il proprietario del terreno secondo la disposizione A2.11.4.

- 2 L'assicurazione **non copre** però le pretese in rapporto con un progetto di costruzione di un'opera
 - i cui costi complessivi superano secondo preventivo l'importo di CHF 500'000;
 - che non serve, nemmeno in parte, ai fini dell'attività dell'impresa assicurata;
 - eseguita con scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato o su un terreno con pendenza superiore al 25%;
 - nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione e/o perforazione di pozzi;
 - costruita in aderenza ad un'opera di terzi;
 - per la quale si procede all'abbassamento della falda freatica;
 - per la quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura;
 - per la quale vengono eseguiti lavori di vibrazione ed estrazione di palancole;
 - per la quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno (p. es. per sonde termiche o per fondazioni palificate)

nonché le pretese

- riguardanti l'opera stessa o il terreno che ne fa parte;
 - in rapporto con l'impoverimento o il prosciugamento di sorgenti.
- 3 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che (relativamente alle somme assicurate o alle condizioni) eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione per il danno di cui si tratta (p.es. assicurazione RC del committente di opere) e per il quale quest'ultima, in linea di principio, è tenuta ad assumersi le relative prestazioni (copertura della differenza).

C8

Uffici e locali di vendita presi in locazione

- 1 In deroga alla disposizione B5.8 l'assicurazione copre le pretese per danni:
 - 1.1 a locali presi in affitto, in leasing o in locazione, adibiti ad uffici, superfici di vendita ed espositive che servono ai fini dell'attività dell'impresa assicurata;
 - 1.2 a parti di fabbricato e a locali utilizzati in comune con altri affittuari o locatari, oppure con il proprietario stesso del fabbricato o dei locali di cui si tratta (p. es.: atrio, tromba delle scale, rimessa di veicoli);
 - 1.3 agli impianti che servono esclusivamente i locali e le parti del fabbricato di cui si tratta, quali impianti di riscaldamento e per l'approvvigionamento d'acqua calda, ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti di condizionamento d'aria e di aerazione nonché impianti sanitari.
- 2 L'assicurazione **non copre** però le pretese:
 - 2.1 per danni ad altri locali adibiti, ad esempio, a fabbrica o magazzino o a locali per lo svolgimento di attività del settore alberghiero;
 - 2.2 per danni determinati dall'azione prolungata dell'umidità, come pure per danni che si verificano a

- poco a poco (danni dovuti all'usura, danni ai parati, alterazione dei colori e simili);
- 2.3 relative alle spese per ripristinare lo stato originario di una cosa modificata di proposito dall'assicurato o su sua disposizione;
 - 2.4 per danni alla mobilia, ai macchinari e alle apparecchiature, anche se stabilmente fissati al terreno, al fabbricato o ai locali di cui sopra. È fatta salva la disposizione C8.1.3.
 - 3 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che (relativamente alle somme assicurate o alle condizioni) eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione per il danno di cui si tratta (p. es. assicurazione di cose) e per il quale quest'ultima, in linea di principio, è tenuta ad assumersi le relative prestazioni (copertura della differenza).

- 4 Ai fini della franchigia vale quanto segue: Si considerano un unico evento tutti i danni cagionati in uno stesso locale.

C9

Perdita di chiavi in consegna

- 1 In caso di perdita delle chiavi di edifici, locali e impianti - i quali servono in tutto o in parte ai fini dell'attività dell'impresa assicurata - che l'assicurato ha ricevuto in consegna allo scopo di eseguire lavori negli stessi, l'assicurazione copre, in deroga alla disposizione B5.8, anche le spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature). Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.
- 2 Tali spese sono considerate come danni materiali.

D Sinistri

D1

Prestazioni

1 Prestazioni

1.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento.

1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive, a condizione che si tratti di eventi coperti dall'assicurazione.

1.3 Assunzione in via provvisoria delle spese di difesa

Quando non sia del tutto chiaro se le pretese avanzate rientrano nel presente contratto, AXA si assume provvisoriamente le spese per la difesa contro le stesse finché non viene presa una decisione definitiva tramite apposita sentenza o transazione.

Se, successivamente, risulta che le pretese in questione non sono del tutto assicurate tramite il presente contratto, o lo sono solo in parte, l'assicurato che ne ha usufruito dovrà rimborsare completamente, o in parte, le spese di difesa sostenute da AXA.

2 Limitazione delle prestazioni

- 2.1 Le prestazioni di AXA per tutte le pretese (in modo particolare: interessi, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, di mediazione, di prevenzione e altre spese, come le indennità processuali o ripetibili alla controparte) sono limitate alla somma assicurata indicata nella polizza. A singoli rischi inclusi nell'assicurazione si applica un eventuale massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata) specificato nella polizza per le relative pretese e spese.

Se le pretese e le spese (comprese quelle in rapporto con rischi per cui sono stati fissati dei massimali) superano

la somma assicurata che è indicata nella polizza per ogni sinistro o per un sinistro in serie, l'ammontare del risarcimento a carico di AXA è limitato al massimo alla somma assicurata (indennizzo massimo).

Dalla somma assicurata e dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta. Le spese interne sostenute da AXA per la liquidazione del sinistro non vengono considerate.

- 2.2 La somma assicurata e il massimale speciale sono intesi come garanzia unica per ogni anno di assicurazione, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo una volta per tutte le richieste di risarcimento avanzate per danni e spese verificatisi nel corso dello stesso anno di assicurazione.
- 2.3 Le prestazioni si basano sulle condizioni del contratto (come le regolamentazioni concernenti le somme assicurate o le franchigie) in vigore nel momento in cui è stata avanzata la prima richiesta di risarcimento ai sensi della disposizione B3.2).

3 Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo

AXA si assume anche le spese per la protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo imputando le stesse sulla somma assicurata per i danni patrimoniali. A tale proposito vale quanto segue:

- 3.1 In un procedimento penale o amministrativo, promosso a seguito di un evento che comporti una richiesta coperta dall'assicurazione, AXA si assume le spese derivanti all'assicurato da un tale procedimento (per es. onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali, indennità processuali o ripetibili accordate alla parte civile) nonché le spese del procedimento stesso messe a carico dell'assicurato, a condizione che essa abbia dato il suo consenso scritto per la designazione di un legale.
- 3.2 L'assicurazione **non copre** le obbligazioni a carattere punitivo o simili (p. es. multe, pene pecuniarie o convenzionali, punitive damages o exemplary damages).

- 3.3 In caso di ricorso concernente una multa o in caso d'appello contro una sentenza di prima o seconda istanza, AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.
- 3.4 Se si rende necessario l'intervento di un legale per la difesa dell'assicurato in sede penale, AXA lo designa d'intesa con l'assicurato stesso. Qualora l'assicurato non sia d'accordo in merito ai legali proposti da AXA, ne dovrà indicare tre di sua preferenza. AXA sceglierà fra questi il legale a cui conferire il mandato. In base a un obbligo a lui incombente, l'assicurato non è autorizzato a conferire mandato ad un legale senza previo consenso di AXA. In caso contrario, la copertura assicurativa non è operante conformemente alla disposizione E7. La scelta del legale non pregiudica il diritto di AXA di designarne un altro per il procedimento di diritto civile.
- 3.5 Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle spese processuali assegnate all'assicurato, ad eccezione delle indennità destinate a coprire le spese di quest'ultimo.
- 3.6 L'assicurato deve trasmettere immediatamente ad AXA qualsiasi comunicazione o disposizione riguardante il procedimento e attenersi alle sue istruzioni. Qualora l'assicurato prenda dei provvedimenti di propria iniziativa o contrariamente alle istruzioni ricevute, AXA verserà le prestazioni soltanto se viene dimostrato che tali provvedimenti hanno dato un risultato sostanzialmente migliore.

D2

Franchigia

- 1 Lo stipulante sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. A singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza per le pretese che si riferiscono a detti rischi.

La franchigia si riferisce anche alle spese, per esempio per la difesa contro le pretese ingiustificate. Le spese interne sostenute da AXA per la liquidazione del sinistro non vengono considerate.
- 2 Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono franchigie diverse, lo stipulante dovrà sopportare al massimo l'importo corrispondente alla franchigia più elevata di tutte quelle pattuite.
- 3 Di regola la franchigia deve essere assunta dallo stipulante. Se AXA paga l'indennizzo direttamente al danneggiato, senza dedurre la franchigia, lo stipulante le dovrà rimborsare il relativo importo rinunciando a qualsiasi eccezione o obiezione.

D3

Avviso sinistri e obblighi d'informazione

- 1 Al verificarsi di un evento, le cui probabili conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione, e se le relative richieste di risarcimento potrebbero superare l'ammontare della franchigia, lo stipulante deve darne avviso immediato ad AXA, al più tardi quando la richiesta sia già stata avanzata ai sensi della disposizione B3.2.
- 2 Se si verifica un evento che potrebbe riguardare l'assicurazione, in seguito al quale viene promossa

un'inchiesta di polizia, un procedimento penale o amministrativo contro l'assicurato, questi ha l'obbligo di avvisare subito AXA.

- 3 Lo stipulante è tenuto, in ogni momento e a sue spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi di prova riguardanti il sinistro, come pure a trasmetterle tutti gli atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. Lo stipulante ha l'obbligo inoltre, senza attendere un'esplicita richiesta, di fornire ad AXA qualsiasi altra informazione sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedimenti presi dal danneggiato.

D4

Trattamento del danno

- 1 AXA tratta il danno solo se le pretese avanzate superano l'ammontare della franchigia. Essa conduce a sue spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, rappresenta l'assicurato. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l'assicurato.
- 2 L'assicurato ha l'obbligo di sostenere AXA nel trattamento del danno, in modo particolare nell'accertamento della fattispecie e del danno nonché nella difesa contro le pretese avanzate.
- 3 Di regola AXA paga l'indennizzo direttamente al danneggiato. Se, nei confronti del danneggiato, AXA non effettua la deduzione della franchigia o se, per motivi legali, non può effettuarla o può effettuarla solo in parte, l'assicurato dovrà rimborsarle il relativo importo rinunciando a far valere qualsiasi obiezione o eccezione.
- 4 Se non può essere ottenuta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, AXA, una volta consultato l'assicurato, designa il legale del processo, stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento di richieste, transazioni o sentenze) e adotta le misure processuali. Pertanto, AXA rappresenta l'assicurato. AXA si assume le spese processuali e legali, riservandosi il diritto di concludere accordi sugli onorari con il legale del processo. Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle spese processuali assegnate all'assicurato, ad eccezione delle indennità destinate a coprire le spese personali di quest'ultimo.

D5

Buona fede contrattuale

Salvo il caso in cui AXA abbia dato il suo consenso, l'assicurato dovrà astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato (o con chi lo rappresenti) concernente le pretese di risarcimento e, inoltre, non dovrà riconoscere responsabilità o richieste di nessun genere né concludere transazioni o effettuare pagamenti a titolo di risarcimento.

D6

Regresso contro gli assicurati

Se ha pagato l'indennizzo direttamente al danneggiato, nonostante che delle disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) limitino o sopprimano la copertura assicurativa, AXA ha il diritto di regresso contro gli assicurati civilmente responsabili nella misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiutare le prestazioni.

E Disposizioni varie

E1

Inizio e scadenza del contratto

1 Durata del contratto

- 1.1 La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto sono indicate nella polizza.
- 1.2 Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta dandone comunicazione scritta allo stipulante. Se la rifiuta, la copertura assicurativa cessa dopo 3 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso il premio è dovuto in proporzione alla durata effettiva del contratto.
- 1.3 Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non lo disdica entro i termini previsti. Se è stato concluso per una durata inferiore ad un anno, il contratto si estingue alla scadenza convenuta.
- 1.4 Mediante un preavviso di 3 mesi, da darsi per iscritto, il contratto può essere disdetto da entrambe le parti contraenti per la data di scadenza prevista o, nel caso di rinnovo, per la data convenuta.
- 1.5 In caso di fallimento dello stipulante, gli effetti del contratto cessano con la dichiarazione di fallimento.

Entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento l'amministrazione del fallimento può richiedere la continuazione della polizza con decorrenza dalla data di detta dichiarazione.

2 Disdetta in caso di sinistro

- 2.1 Dopo ogni sinistro per il quale AXA è tenuta a versare le prestazioni, sia lo stipulante sia AXA hanno la facoltà di disdire il contratto, e cioè AXA, al più tardi, all'atto del pagamento dell'indennizzo; lo stipulante entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento.
- 2.2 In caso di disdetta del contratto, l'obbligo di prestazione di AXA si estingue 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta.

E2

Aggravamento e diminuzione del rischio

Lo stipulante ha l'obbligo di notificare immediatamente e per iscritto ad AXA, al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione in corso, qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l'estensione alla conclusione del contratto.

E3

Nuovi rischi

- 1 Se insorge un fatto nuovo, che costituisce un aggravamento essenziale del rischio (attività nuova o cambiamento di attività), la copertura assicurativa si estende anche al nuovo rischio nei limiti delle condizioni del contratto (copertura automatica).

2 AXA si riserva il diritto

- di fissare di nuovo il premio e le condizioni per il nuovo rischio con effetto retroattivo dalla sua inclusione nell'assicurazione;
- di rifiutare l'assunzione del nuovo rischio;
- di disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha ricevuto la notifica dell'aggravamento del rischio.

3 Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito al premio o alle condizioni.

Se AXA rifiuta di assumersi il nuovo rischio o dà la disdetta, la copertura automatica o il contratto si estingue dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta in forma scritta.

In ogni caso AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria o del contratto.

4 Se per il nuovo rischio è in corso un'altra assicurazione della responsabilità civile, obbligata a versare le prestazioni per lo stesso danno o danno in serie, la disposizione B3.6.2 si applica per analogia.

E4

Nuove imprese

- 1 Se dopo la conclusione del contratto si aggiungono nuove imprese in seguito a fondazione o acquisizione delle stesse (incl. succursali, società affiliate, ditte individuali), la copertura assicurativa si estenderà anche a dette imprese, a condizione che abbiano la loro sede in Svizzera o nel Liechtenstein, che esercitino l'attività assicurata e che lo stipulante abbia direttamente, o attraverso una società affiliata, una partecipazione di almeno 50% nell'impresa di cui si tratta.
- 2 Lo stipulante è tenuto a comunicare ad AXA, entro la fine dell'anno di assicurazione, le nuove società affiliate o società di partecipazione, indicando la sede legale, lo scopo e la cifra d'affari. Deve inoltre corrispondere il relativo premio previsto dalla tariffa a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa.
- 3 La disposizione B3.6 (Rischi precedenti) si applica per analogia.
- 4 Qualora lo stipulante desideri assicurare nuove società affiliate o di partecipazione che non rientrano in questa copertura automatica, una volta avvenuta la rispettiva fondazione o acquisizione, dovrà notificarle ad AXA per la stipulazione di un'apposita assicurazione.

E5

Eliminazione di un pericolo

Lo stipulante ha l'obbligo di eliminare a sue spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro. AXA può chiedere che il pericolo sia eliminato entro un termine adeguato.

E6

Obblighi

Gli assicurati sono tenuti ad effettuare frequentemente una copia di sicurezza (backup) efficace e funzionale dei dati inerenti la loro attività.

E7

Violazione degli obblighi contrattuali e dell'obbligo d'avviso

- 1 Se l'assicurato viola gli obblighi che gli incombono in virtù del presente contratto (p. es. C1.3 o D4.2) o gli obblighi d'avviso e d'informazione (p. es. D3), decade dai benefici della copertura assicurativa, a meno che non provi che tale violazione, tenuto conto delle circostanze, non è imputabile a colpa o che il sinistro si sarebbe verificato anche se egli avesse adempiuto i suoi obblighi. È fatta salva la disposizione E7.2.
- 2 Se l'assicurato viola gli obblighi a lui incombenti secondo la disposizione D5 (Buona fede contrattuale) o la disposizione E9 (Cessione di diritti), AXA non sarà tenuta a versare le prestazioni, a meno che l'assicurato provi che, tenuto conto delle circostanze, la violazione non è imputabile a colpa.

E8

Premio

- 1 **Modo di calcolare il premio**
Il modo di calcolare il premio è definito nella polizza.
- 2 **Tasso di premio**
Alla conclusione o al rinnovo del contratto viene stabilito un tasso di premio in base alla cifra d'affari conseguita. Il tasso per il calcolo del premio rimane invariato per tutta la validità del contratto.
- 3 **Premio fisso**
Se alla conclusione o al rinnovo del contratto si rinuncia al conteggio annuale del premio, il premio che è indicato nella polizza rimarrà invariato per tutta la durata del contratto.
- 4 **Conteggio del premio**
Se alla conclusione o al rinnovo del contratto viene convenuto un conteggio annuale del premio, il premio che è indicato nella polizza dovrà intendersi come premio provvisorio. Il premio definitivo sarà calcolato alla fine di ogni anno di assicurazione oppure dopo la risoluzione del contratto. A tale scopo lo stipulante

dovrà fornire ad AXA i dati necessari (dichiarazione per il conteggio definitivo del premio). AXA può prendere visione di tutti i documenti determinanti (pezze giustificative, ecc.).

Le differenze di premio sono esigibili alla data che figura sul conteggio del premio.

5 Pagamento del premio

Il premio che risulta nella polizza scade il primo giorno di ogni anno di assicurazione; il primo premio è esigibile alla data indicata nel bollettino di versamento. Se è stato convenuto il pagamento rateale, le frazioni di premio che vengono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

E9

Cessione di diritti

Senza il consenso di AXA, l'assicurato non è autorizzato a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.

E10

Diritto di regresso

Se AXA ha versato un indennizzo al posto dell'assicurato, il diritto al risarcimento nei confronti di terzi passerà ad AXA.

L'assicurato risponde di ogni atto che limiti il diritto di AXA al risarcimento.

E11

Foro competente

In caso di controversie derivanti dal presente contratto sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri.

E12

Diritto applicabile

Al contratto di assicurazione si applica esclusivamente il diritto svizzero.

E13

Prescrizione

Le pretese per un sinistro avanzate dall'assicurato in virtù del presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dalla conclusione di una transazione stragiudiziale o giudiziale o dalla data di una sentenza passata in giudicato.